



Verona, 29 marzo 2023

Prot. n. 2023-00008

Spett.le,
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma

Direttore generale: Arch. Gianluigi Nocco

Via Pec: VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 27 del Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 che ha introdotto l'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006

Richiesta chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 19, D.Lgs 152/2006 e degli artt. 45bis e 48 della L.R. Toscana 10/2010

Spett.le Ministero,

la scrivente API associazione di categoria ha come scopo lo sviluppo e la tutela delle attività di allevamento ittico e promuove tutti gli interventi in campo economico, scientifico, tecnico, assicurativo, sindacale e legale in favore delle imprese che operano nel settore.

Una nostra associata operante nella Regione Toscana ha manifestato l'esigenza di acquisire un parere da parte di Codesto Ministero in merito all'interpretazione della normativa applicabile ad un progetto di riqualificazione e ampliamento di un impianto di itticoltura esistente, collocato in zona limitrofa ad un sito inserito nella rete "Natura 2000" (c.d. Direttiva "Habitat") quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

Di seguito i riferimenti normativi e le premesse al parere richiesto che è relativo alle norme e alle procedure relative alle valutazioni degli impatti ambientali e alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA).

NORMATIVA

- (a) Il progetto presentato dalla nostra associata prevede la riqualificazione e l'ampliamento di un'attività produttiva di itticoltura esistente e rientra tra quelli indicati nel numero 1, dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, il «**Progetto di Riqualificazione**»).
- (b) Il Progetto di Riqualificazione, anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. Toscana, 12 febbraio 2020, n. 10 (di seguito, la «**LR 10/2010**»), è soggetto dunque **a verifica di assoggettabilità a VIA**. Quest'ultimo procedimento, ai sensi dell'art. 45bis, comma 2, lettera a), della LR 10/2010, è di competenza del Comune nella cui area il progetto deve realizzarsi.
- (c) L'art. 5, D.P.R., 8 settembre 1997, n. 357 (rubricato "*Valutazione di incidenza*"), prevede che "1. [...]. 2. [...]. 3. **I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze**

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4

- (d) Ai sensi dell'art. 73^{quater} della LR 10/2010, ***“la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell'articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione [...]”***. Nel caso di nostro interesse, pertanto, è richiesto il parere vincolante della Regione Toscana ai fini della VInCA;
- (e) Ai sensi dell'art. 89, commi 2 e 3, L.R. Toscana, 19 marzo 2015, n. 30 (*“Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo”*): ***“2. Ai fini della valutazione d'incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta all'autorità competente, come individuata ai sensi dell'articolo 88, la seguente documentazione: a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare; b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del D.P.R. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a). 3. Il procedimento di valutazione d'incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l'atto che approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce”***.
- (f) Ai sensi dell'art. 48, comma 5, LR 10/2010 (*“Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità”*): ***“5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, sia negativa, l'autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA”***. In altre parole, la legislazione della Regione Toscana prevede che, in caso la procedura di VInCA, nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, si concluda con un parere negativo della Regione stessa, il comune competente deve disporre l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.
- (g) In ottemperanza alle *«Linee guida per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”*» (di seguito, le **«Linee Guida»**), la Delibera della Giunta Regionale Toscana del 10 gennaio 2022, n. 13, prevede che il percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA si articola su quattro livelli, il primo dei quali è lo *screening* di incidenza che è identificato come il livello I, il secondo (livello II), denominato “Valutazione Appropriata”, deve essere attivato nel caso di *“eventuali incertezze sugli esiti della verifica di Screening Ambientale”*.

Prosegue la Delibera richiamata (Allegato B, terzo paragrafo) rappresentando che ***“Di fatto la procedura di screening rappresenta una forma di semplificazione attraverso una procedura speditiva, che deve concludersi con un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono necessariamente condurre all'avvio della successiva procedura di Valutazione Appropriata”***.

- (h) Le Linee Guida sono esplicite nel ritenere che: ***“La Valutazione Appropriata è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), come Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA, formato da quattro livelli. Essa segue il Livello I e viene attivata [...] nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della***

propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000” (Linee Guida, Par. 3.1, p. 77).

- (i) Sempre secondo le Linee Guida (Par. 3.6, p. 97): “La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall’Autorità competente (parere), [...]. Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. [...]. **La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo.** [...]. Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del Valutatore, la Valutazione di Incidenza potrà concludersi con una delle due seguenti modalità: **a) si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza**, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. [...]; **b) si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza**, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000. **Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.** Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il Proponente sia interessato a proseguire l’iter di valutazione per l’eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell’ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative”.

PREMESSE AL PARERE RICHIESTO

- (j) Il Comune competente per territorio ha espressamente dichiarato che il Progetto di Riqualficazione della nostra associata rientra tra quelli assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA.
- (k) Nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, il Comune ha previsto la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) **che dipende, in modo vincolante, dal parere della Regione Toscana.**
- (l) In applicazione dell’art. 48, comma 5, LR 10/2010, solo qualora la VInCA sia negativa, allora il Comune potrà disporre l’assoggettamento del Progetto di Riqualficazione alla procedura di VIA.
- (m) Ad oggi, la Regione Toscana ha ritenuto che il Progetto di Riqualficazione debba essere sottoposto al livello II di verifica della procedura VInCA e, dunque, alla fase c.d. di “Valutazione Appropriata”.
- (n) Ad avviso della scrivente Associazione dunque, la Regione Toscana non si è ancora pronunciata in via conclusiva sulla VInCA, avendo appunto richiesto semplicemente il livello II della VInCA medesima.

Ciò emerge dal dato testuale della Delibera della Giunta Regionale Toscana del 10 gennaio 2022, n. 13, richiamata nella precedente lettera (g) e, soprattutto, dalle Linee Guida che espressamente prevedono “*quattro livelli del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA*”.

Attualmente, la Valutazione Appropriata richiesta dalla Regione costituirebbe dunque solo il livello II di una procedura che è ancora pendente.

In altre parole, secondo la scrivente, il parere espresso dalla Regione (richiesta della Valutazione Appropriata) implica solo una fase ulteriore dell’endoprocedimento finalizzato all’emissione del

parere vincolante della Regione medesima necessario per la VInCA e non può essere interpretato come esito negativo della stessa VInCA e, dunque, comportare un automatico assoggettamento del Progetto di Riqualficazione alla VIA.

Quanto precede può essere ulteriormente corroborato dal paragrafo 3.1 (p. 77) delle Linee Guida, secondo cui la valutazione appropriata costituisce il **“Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA formato da quattro livelli”**. La valutazione appropriata, invero, **“segue il Livello I e viene attivata [...] nel caso in cui il Valutatore, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000”** ⁽¹⁾.

In caso di esito positivo della Valutazione Appropriata, viene rilasciato parere positivo circa la VInCA e, in tale evenienza, **il progetto “può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege”** (Linee Guida, paragrafo 3.6, p. 97).

- (o) Dunque, nel caso in cui a seguito della fase di Valutazione Appropriata, la Regione Toscana emettesse un parere positivo rispetto alla VInCA, il Progetto di Riqualficazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida, potrà essere direttamente assentito, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte del Comune competente il quale, in effetti, si troverebbe a quel punto nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove la Regione avesse emesso parere positivo alla fine della prima fase del


PARERE RICHIESTO

Per tutto quanto sopra esposto, considerando:

- un progetto sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA;
- che l’ente competente (Comune) ha richiesto alla Regione il parere vincolante per la VInCA;
- che la Regione ha concluso il livello I della VInCA (*screening* ambientale) richiedendo la Valutazione Appropriata, passando quindi al livello II della stessa VInCA;

si chiede a Codesto Spettabile Ministero di confermare o meno che, sulla base dell’interpretazione delle norme applicabili, il Comune competente, prima di assoggettare in via definitiva il Progetto di Riqualficazione alla procedura di VIA, debba attendere, anche ai sensi del disposto di cui all’art. 48, comma 5, LR 10/2010 richiamato nella precedente lettera (f), l’esito conclusivo del parere vincolante della Regione ai fini VInCA e, dunque, attendere nel caso di specie, l’esito della Valutazione Appropriata.

In attesa di un Vs. cortese riscontro si porgono Distinti Saluti.



Dott. Andrea Fabris
Direttore API

⁽¹⁾ Il fatto che il Livello II (Valutazione Appropriata) sia una mera fase del procedimento seguito dalla Regione per emettere il suo parere vincolante, è anche espressamente disposto nel menzionato paragrafo 1.4 delle Linee Guida secondo cui lo *screening* (Livello I) e la Valutazione Appropriata (Livello II) sono entrambi espressione della stessa procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per come disciplinata nell’art. 6.3 della Direttiva Europea c.d. “*Habitat*”.